



Statuto

Approvato dal
Comitato Nazionale USMIA
(Edizione 11 giugno 2019)



Statuto

Approvato dal Comitato Nazionale USMIA
(11 giugno 2019)

- | | | |
|--|------|----|
| 1. Titolo I - Denominazione, Obblighi, sede e finalità | pag. | 3 |
| 2. Titolo II - Articolazione organizzativa e Organi dell'Associazione | pag. | 13 |
| 3. Titolo III Patrimonio – disposizioni generali, comprese quelle sulla disciplina, e finali | pag. | 25 |

STATUTO

Titolo I

Denominazione, obblighi, sede e finalità

Art. 1 – Denominazione, obblighi e sede

1. La “Unione Sindacale Militari Interforze Associati” – sigla “Unione Sindacale MiA” – acronimo indicato nel logo dell’Associazione “USMIA” -, è un’Associazione professionale a carattere sindacale tra militari, successivamente anche denominata Associazione. Quanto sopra ai sensi dell’art. 1475, comma 2, del D.Lgs. 66/2010 – Codice dell’Ordinamento Militare (COM) e della sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 13 giugno 2018 (pubblicata in G.U. Serie speciale – n. 25 del 20 giugno 2018), nonché del preventivo assenso del Ministro della Difesa, previsto dall’articolo 1475, comma 1, del COM e concesso con Decreto n. M_D GUDC REG 2019 0020171 in data 30.04.2019.
2. Alla suddetta Associazione possono iscriversi, con le modalità successivamente indicate i militari in servizio, compresi quelli in ausiliaria, delle categorie degli ufficiali, sottufficiali, graduati, militari di truppa appartenenti alle Organizzazioni dell’Esercito, della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare, dell’Arma dei Carabinieri (categorie corrispondenti), del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. In particolare:
 - a. Categoria Ufficiali in servizio dell’Esercito, della Marina Militare,

dell'Aeronautica Militare e dell'Arma dei Carabinieri:

- ufficiali generali e ammiragli, che rivestono i gradi di generale di brigata, Generale di divisione, generale di corpo d'armata, generale e gradi corrispondenti;
- ufficiali superiori, che rivestono i gradi di maggiore, tenente colonnello, colonnello e gradi corrispondenti;
- ufficiali inferiori, che rivestono i gradi di sottotenente, tenente, capitano e gradi corrispondenti.

b. Categoria Sottufficiali in servizio:

(1) dell'Esercito, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare

- ruoli dei marescialli dal grado di maresciallo a quello di Luogotenente (ivi compresa la qualifica di Primo Luogotenente) e gradi corrispondenti della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare;
- ruolo dei sergenti dal grado di sergente a quello di sergente maggiore capo (ivi compresa la qualifica speciale) e gradi corrispondenti della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare.

(2) Arma dei Carabinieri

- ruoli dei marescialli dal grado di maresciallo (Vice Ispettore) a quello di Luogotenente (Sostituto Commissario – ivi compresa la carica speciale);
- ruolo dei sergenti dal grado di Vice Brigadiere a quello di Brigadiere Capo (ivi compresa la qualifica speciale).

c. Categoria dei Graduati

(1) Dell'Esercito, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare.

Comprende i militari appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che rivestono i gradi da primo caporal

maggiore sino a caporal maggiore capo scelto (ivi compresa la qualifica speciale) e gradi corrispondenti della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare.

(2) Arma dei Carabinieri

Comprende i militari che rivestono i gradi da Carabiniere a Appuntato scelto (ivi compresa la qualifica speciale);

d. Categoria dei militari di truppa

(1) dell'Esercito, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare

- caporale: comune di 1^a classe per la Marina militare; aviere scelto per l'Aeronautica militare;
- caporal maggiore: sottocapo per la Marina militare; primo aviere per l'Aeronautica militare;
- il militare di truppa senza alcun grado è corrispondente al: soldato per l'Esercito; al comune di 2^a classe per la Marina militare; all'aviere per l'Aeronautica militare; nonché allievi delle scuole militari, navale e aeronautica; allievi marescialli in ferma; allievi ufficiali in ferma prefissata; allievi ufficiali delle Accademie;

(2) Arma dei Carabinieri

corrispondenti all'allievo carabiniere, all'allievo maresciallo in ferma; all'allievo ufficiale in ferma prefissata; all'allievo ufficiale delle Accademie.

3. In considerazione di quanto stabilito dalla Costituzione e dalle leggi che disciplinano l'assoluta specialità dell'ordinamento e dello status di militare, l'Associazione, facendo riserva di recepire quanto sarà ulteriormente stabilito in materia da futuri interventi di legge:

- a) non si avvale del diritto di sciopero;
- b) non aderisce né si federa ad altre associazioni sindacali non militari;
- c) esclude dalle proprie attività la trattazione delle materie attinenti a

ordinamento, addestramento, operazioni, settore logistico – operativo, rapporto gerarchico – funzionale e impiego del personale;

- d) assicura la propria estraneità, anche solo in termini di partecipazione e sostegno, alle competizioni politiche e amministrative comunitarie, nazionali e territoriali di qualsiasi livello e natura;
- e) rispetta il principio di democraticità delle Forze armate ai sensi dell'art. 52 della Costituzione, anche al fine di rendere effettiva la libertà di associazione, con particolare attenzione alla elettività delle cariche direttive, per le quali deve essere prevista una durata temporale ben definita;
- f) garantisce il rispetto del principio di neutralità ai sensi degli artt. 97 e 98 della Costituzione;
- g) *assicura* chiarezza inequivocabile riguardo alla struttura organizzativa, alle modalità di costituzione e di funzionamento nonché alle fonti di finanziamento, consistenti, se non diversamente stabilito dalla legge, esclusivamente nei proventi derivanti dalle deleghe connesse al versamento delle quote da parte degli associati;
- h) *assicura* assenza di finalità lucrative e previsione di rendiconti patrimoniali annuali, con carattere di massima trasparenza e visibilità;
- i) garantisce il rispetto dei principi di trasparenza e *privacy*, come stabilito dalla legge.

4. La sede nazionale è in Roma.

Art. 2 – Finalità

1. L'Unione Sindacale MiA è costituita da militari in servizio e in ausiliaria appartenenti alle Organizzazioni dell'Esercito, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo delle Capitanerie di Porto – indipendenti da ogni opinione politica, fede religiosa, convinzione ideologica. Essi tutelano i rispettivi diritti e i comuni interessi professionali, economici, sociali e morali, nel rispetto dei principi di democrazia e di libertà affermati

dalla Costituzione, nonché nel rispetto di ogni altro obbligo connesso con la status di militare.

2. L'Associazione rappresenta i militari, in servizio e in ausiliaria, ed esercita tale rappresentanza nei confronti di qualsiasi Autorità, Amministrazione ed ente pubblico o privato, nonché di qualsiasi altra organizzazione economica e sociale, nazionale e internazionale.
3. L'Associazione si prefigge di perseguire le seguenti finalità a favore dei militari in servizio, compresi quelli in ausiliaria:
 - a) promuovere i principi di libertà, uguaglianza, giustizia, pace, solidarietà, valorizzazione della persona, senza discriminazioni derivanti dall'età, dal sesso, dall'etnia, dalla lingua, dalla religione, dalle opinioni politiche, dalla provenienza geografica, dalla professionalità, dalle diverse abilità e dalle condizioni economiche e sociali;
 - b) garantire, nell'ambito delle attività dell'Associazione, la coesione tra le diverse Organizzazioni e Categorie di militari (Ufficiali, Sottufficiali, Graduati, Volontari di truppa e Categorie corrispondenti dell'Arma dei Carabinieri), quale presupposto fondamentale e irrinunciabile, per l'assolvimento dei compiti istituzionali;
 - c) realizzare le aspirazioni del mondo dei militari in servizio e in ausiliaria ai fini di un costante miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. In tale quadro, nell'attività di confronto con le Istituzioni e con l'Amministrazione, ovvero in tutte le attività di concertazione e contrattazione laddove tali prerogative dovessero essere in futuro consentite dalla legge, l'Associazione si impegna a studiare e promuovere proposte migliorative, anche concernenti norme legislative e regolamentari, nel rispetto delle competenze e materie di interesse, stabilite dalla legge. Tra esse si menzionano, quelle concernenti:
 - (1). la condizione militare;
 - (2). Il trattamento e la tutela di natura giuridica, sanitaria, culturale e morale;

- (3). il trattamento e la tutela economica, con particolare riguardo al trattamento fondamentale e accessorio, per lavoro straordinario, di missione e di trasferimento nonché di ogni misura volta ad incentivare l'efficienza del servizio, riconoscendo al contempo l'effettiva peculiarità dei doveri che distinguono la condizione militare nelle diverse articolazioni;
 - (4). il trattamento previdenziale e integrativo, il trattamento di fine servizio, le forme pensionistiche complementari previste dalla legge;
 - (5). l'integrazione del personale militare femminile e con essa l'affermazione e la tutela, contro ogni forma di discriminazione di genere, del principio delle pari opportunità tra donne e uomini nei contesti lavorativi, negli iter di carriera nonché nell'ambito dell'Associazione stessa;
 - (6). la conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare e al tempo stesso la qualificazione professionale che consenta il pronto reinserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
 - (7). le provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
 - (8). le attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;
 - (9). l'organizzazione delle sale convegno e delle mense;
 - (10). le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza del lavoro dei luoghi militari;
 - (11). le politiche della casa, al fine di consentire il soddisfacimento delle esigenze generali attraverso idonee ed efficaci iniziative concernenti la gestione del patrimonio esistente, l'assegnazione nonché l'acquisto di nuove abitazioni.
- d) tutelare e difendere, in ogni sede, nei limiti imposti dalle leggi che disciplinano la specificità dello status di militare, la dignità, la

professionalità, gli interessi professionali, giuridici, economici e morali, individuali e collettivi riconosciuti al personale militare dalla Costituzione e dalle leggi;

- e) nel rispetto di quanto stabilito dalla Circolare Nr. M_GUDC REG2018 0041402 in data 22.12.2018 del Gabinetto del Ministro della Difesa, rappresentare ogni questione ritenuta di interesse a livello di Stato Maggiore interforze e di Forza Armata / Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri / Segretariato Generale della Difesa;
- f) concorrere alla piena funzionalità dell'organizzazione militare, affinché possano essere pienamente soddisfatte le necessità individuali e collettive, nonché dovutamente considerate le istanze sociali e valorizzato l'apporto degli appartenenti alle Categorie rappresentate, la cui professionalità, dedizione, spirito di abnegazione e senso del dovere costituiscono elementi da capitalizzare per il conseguimento delle finalità istituzionali;
- g) promuovere il coinvolgimento dei militari in servizio e in ausiliaria in azioni volte a perseguire il miglioramento e lo sviluppo della pertinente legislazione, nella prospettiva di un costante progresso e di un'effettiva partecipazione alle relative scelte politiche ed economiche;
- h) promuovere e sostenere iniziative volte a favorire il perseguimento del miglioramento delle condizioni di lavoro e della sicurezza del lavoro;
- i) promuovere e sostenere ogni iniziativa concernente l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento professionale a ogni livello e grado, anche attraverso l'attività di apposito Centro Studi che agevoli l'approfondimento di tematiche di pertinenza, stimoli il dibattito e il confronto, diffonda la cultura sindacale, nonché quella di comune interesse dei militari concernente la Difesa e la Sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione, alla mafia e alla criminalità organizzata;
- j) consolidare il ruolo, l'unità e la coscienza associativa dei militari in modo da rafforzare la coesione sociale e raccogliere le istanze che

tengano conto dei continui mutamenti economici e sociali;

- k) favorire e promuovere iniziative di solidarietà e di cooperazione, con altre omologhe associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, nell'ottica di rafforzare le iniziative di comune interesse, preservando tuttavia l'autonomia e l'indipendenza della Associazione stessa;
- l) garantire il perseguimento delle attività dell'Associazione realizzando su tutto il territorio un'ideale struttura organizzativa che, rispondendo ai principi costituzionali, salvaguardi la libertà di associazione, con particolare attenzione all'elettività delle cariche direttive, per le quali sarà prevista una durata temporale ben definita;
- m) assicurare una costante azione informativa e di aggiornamento sulle tematiche e attività sindacali, diffondendo con idonee campagne di comunicazione ogni informazione di interesse;
- n) promuovere iniziative che possano garantire ai militari forme di assistenza, disponibilità di servizi, supporto individuale nei settori di interesse, per la realizzazione dei diritti previdenziali e per ogni altra pertinente attività ed esigenza che consenta di migliorare la qualità di vita;
- o) consolidare il progetto dell'Associazione professionale a carattere sindacale tra militari, perseguendo la ricomposizione degli interessi dei militari dentro e fuori i luoghi di lavoro, tenendo conto delle rispettive esigenze nonché dei bisogni intellettuali ed etici a livello sia individuale che collettivo;
- p) nel rispetto della Costituzione e delle leggi, nonché dei futuri interventi legislativi e regolamentari in materia di competenze delle Associazioni professionali militari a carattere sindacale e di ogni ulteriore intervento legislativo in materia di tutele e diritti del personale militare, perseguire ogni finalità ritenuta dall'Associazione utile per l'assistenza e la tutela dei comuni interessi professionali dei militari in servizio e in ausiliaria.

Art. 3 – Attività

1. Ciascuna struttura dell'Unione Sindacale MiA, nell'esercizio delle attività a carattere sindacale, persegue le finalità indicate al precedente articolo 2, assicurando una condotta univoca e coerente che tenga anche conto degli ulteriori obiettivi e delle direttive indicate dai preposti organismi direttivi nazionali, tesi a conseguire la migliore efficienza ed economicità di gestione.
2. L'affermazione di principi e finalità dell'Associazione richiede che essi vengano perseguiti da ciascun iscritto con piena condivisione e unità di intenti. Un efficace e costante confronto interno nonché la più ampia partecipazione e adesione dei militari in servizio e in ausiliaria alle attività a carattere sindacale costituisce condizione indispensabile per poter assicurare il continuo aggiornamento degli obiettivi prefissati e per la maggiore efficacia dell'azione dei diversi organismi preposti. L'Associazione, peraltro, esercita ogni altra attività o compito che derivi da leggi, regolamenti, nonché da disposizioni delle competenti Istituzioni nazionali e dell'Unione Europea.
3. Qualsiasi attività svolta dall'Associazione non ha carattere commerciale e usufruisce delle agevolazioni fiscali nei limiti e alle condizioni previste dalla legge; a tal fine, l'Associazione si conforma alle seguenti clausole:
 - a. divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;
 - b. obbligo di devolvere il patrimonio in caso di scioglimento, per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe a fini di pubblica utilità, sentito il preposto Organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
 - c. obbligo di redigere ed approvare annualmente il rendiconto economico e finanziario.

4. L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, agisce in conformità alle norme in materia di protezione dei dati personali e particolari così come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 con le modifiche apportate dal d.lgs 10 agosto 2018 n. 101 e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 4 – Autonomia di azione e collaborazioni

1. L'Associazione ha la piena autonomia sindacale, organizzativa e amministrativa che viene mantenuta e salvaguardata anche nel caso in cui, coerentemente alle finalità stabilite, si perseguano iniziative federative o di cooperazione con omologhe associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, nazionali o internazionali, che condividono analoghi obiettivi.

Art. 5 – Iscrizione

1. L'iscrizione all'Associazione professionale a carattere sindacale tra militari in servizio ed in ausiliaria avviene mediante presentazione di apposita domanda e contestuale sottoscrizione – ai sensi delle vigenti disposizioni – di delega per la trattenuta di una quota mensile, che viene stabilita dall'organo preposto dell'Associazione. L'iscritto che non sia in regola con i versamenti dei contributi sindacali non può esercitare alcun diritto previsto dallo statuto e connesso con l'iscrizione stessa.
2. Tutti gli iscritti godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

Art. 6 – Tesseramento

1. L'emissione e la stampa delle tessere che attestano l'iscrizione avviene da parte della Segreteria Nazionale, che provvede ad assegnarle alle associazioni territoriali sulla base dei tabulati degli iscritti forniti dalle Amministrazioni di appartenenza e delle deleghe trasmesse dai territori alla Segreteria Nazionale stessa.

Art. 7 – Diritti e Doveri degli iscritti

1. Tutti gli iscritti in regola con il versamento delle quote di iscrizione

concorrono alla definizione della politica dell'Associazione e, nelle modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione, hanno diritto a:

- a) partecipare al dibattito e all'elaborazione della linea sindacale dell'Associazione e esprimere liberamente e con tutti i mezzi democratici, nel rispetto della legge, il proprio pensiero;
 - b) partecipare ai Congressi dell'Associazione, anche in qualità di delegati dei Congressi di livello inferiore della Struttura organizzativa;
 - c) partecipare all'elettorato attivo e passivo relativamente alla costituzione degli Organi dell'Associazione a tutti i livelli della struttura organizzativa;
 - d) ricevere le notizie che riguardino l'attività dell'Associazione;
 - e) ricevere la tessera dell'Associazione e a usufruire dei servizi e dei vantaggi connessi all'iscrizione.
2. Tutti gli iscritti hanno il dovere di:
- a) versare regolarmente le quote di iscrizione nella misura fissata dall'Esecutivo Nazionale;
 - b) contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione adoperandosi affinché possa essere progressivamente ampliata la platea degli iscritti;
 - c) osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le delibere adottate dagli Organi preposti.
3. Gli iscritti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'Associazione previa apposita comunicazione e, comunque, per mezzo di revoca della delega in atto, secondo le vigenti normative. In caso di recesso, l'iscritto non potrà pretendere la restituzione delle quote versate.

Titolo II

Articolazione organizzativa e Organi dell'Associazione

Capo I Classificazione delle articolazioni

Art. 8 – Articolazione organizzativa

1. L'Associazione si articola secondo le seguenti strutture e livelli:

- a) Struttura e organi di livello nazionale;
 - b) Struttura e organi di livello regionale;
 - c) Struttura e organi di livello territoriale;
 - d) Articolazioni di base.
2. Le strutture regionali e territoriali operano, in piena autonomia, nel rispetto del presente Statuto. Ogni struttura regionale e territoriale è, pertanto, responsabile di tutte le obbligazioni che assumerà verso terzi, attraverso le risorse economiche a essa destinate.

Capo II Classificazione degli organi statutari

Art. 9 – Organi nazionali

Sono organi nazionali dell'Associazione:

- a) il Congresso nazionale;
- b) il Comitato nazionale,
- c) l'Esecutivo nazionale;
- d) il Segretario generale;
- e) il Presidente;
- f) la Segreteria nazionale;
- g) l'Area personale dirigenziale;
- h) il Tesoriere;
- i) il Collegio nazionale dei revisori dei conti;
- j) il Collegio nazionale dei probiviri;
- k) il Centro Studi.

Art. 10 – Organi regionali

Sono organi regionali dell'Associazione:

- a) la Segreteria regionale;
- b) il Segretario generale regionale.

Art. 11 – Organi territoriali

Sono organi territoriali:

- a) il Congresso territoriale;
- b) il Segretario generale territoriale;
- c) la Segreteria territoriale;
- d) il Segretario amministrativo.

L'articolazione di base dell'Associazione è costituita dai Delegati di base (eletti da tutti gli iscritti presso ogni Comando / Ente, nella giurisdizione dell'organo territoriale). Essi svolgono attività di informazione e diffusione delle notizie sindacali, recepiscono e accolgono le istanze del personale, curano, altresì, le adesioni e il tesseramento.

Art. 12 – Organi di stampa: direzione e Comitato di redazione – Centro Studi

1. Al livello nazionale, potranno essere istituiti organi di stampa dell'Associazione. La direzione degli organi di stampa è affidata al Segretario generale pro-tempore e a un Comitato di redazione, il quale è assistito dalla Segreteria nazionale.
2. All'interno dell'Associazione è istituito un Centro Studi che promuove iniziative di carattere culturale quali: convegni, seminari, conferenze, mostre, edizione e presentazione di libri, produzioni video. Il Centro divulga la cultura della legalità e cura una più ampia cultura giuridica e regolamentare specifica della categoria, anche mediante attività di formazione dei Quadri Sindacali nonché approfondimenti della materia previdenziale.

È gestito da un Comitato di gestione, che elegge un Presidente, coadiuvato da un Vice Presidente, nonché il Segretario amministrativo responsabile della gestione dei fondi assegnati dal Bilancio, da rendicontare annualmente.

Il Centro Studi, per le sue attività, può avvalersi di esperti e studiosi da scegliersi tra le personalità maggiormente rappresentative del

panorama culturale.

La sede del Centro Studi è in Roma.

Capo III – Congresso nazionale

Art. 13 – Attribuzioni e funzionamento del Congresso

1. Il Congresso nazionale, che è il massimo organo dell'Associazione, ha tutti i poteri deliberativi; le relative decisioni sono vincolanti per tutti gli aderenti all'Organizzazione e per tutti gli organi previsti dal presente Statuto.
2. Sono, in particolare, compiti del Congresso nazionale:
 - a) l'approvazione dello Statuto sociale e delle sue modificazioni e integrazioni;
 - b) l'elezione del Comitato nazionale;
 - c) l'elezione del Collegio nazionale dei revisori dei conti;
 - d) l'elezione del Collegio nazionale dei probiviri;
 - e) l'esame e l'approvazione della relazione finanziaria;
 - f) l'indicazione degli indirizzi generali, organizzativi e amministrativi che l'Organizzazione dovrà perseguire.

Art. 14 – Convocazione del Congresso

1. Il Congresso si riunisce, in via ordinaria, ogni quattro anni e, in via straordinaria, quando, con apposita mozione, ne facciano richiesta i due terzi del Comitato nazionale o almeno 1/3 degli iscritti a livello nazionale.
2. Il Congresso nazionale convoca in via straordinaria i Congressi territoriali quando ne facciano richiesta i due terzi del Comitato nazionale o almeno la metà più uno degli iscritti a livello territoriale.
3. Tempi e modalità di convocazione e funzionamento dei Congressi sono disciplinati dal Regolamento di Attuazione.

Art. 15 – Composizione del Congresso nazionale

1. Il Congresso nazionale è composto dai delegati eletti dai Congressi *territoriali* nonché dai *membri del Comitato nazionale*, dal Presidente, dal Segretario Generale, dai Segretari nazionali, dai Membri dell'Esecutivo nazionale, dai delegati dell'Area personale dirigenziale, uscenti.
2. Fanno parte di diritto del Congresso, a titolo consultivo ove non siano stati eletti come delegati, i componenti del Collegio nazionale dei revisori dei conti e del Collegio nazionale dei probiviri, uscenti.

Art. 16 – Votazioni in seno al Congresso – Validità delle riunioni

1. Le votazioni al Congresso hanno luogo sulla base degli iscritti rappresentati e con le modalità previste dal presente Statuto, dal Regolamento di Attuazione e dalle norme elettorali fissate dal Comitato nazionale.
2. Il Congresso è valido, in prima convocazione, quando vi siano rappresentati i due terzi dei delegati e, in seconda convocazione, quando sia rappresentato almeno un terzo dei delegati.
3. Relativamente alle modalità di gestione dei lavori e della discussione si fa rinvio a quanto previsto dal Regolamento di Attuazione.

Capo IV – Comitato nazionale

Art. 17 – Attribuzioni del Comitato nazionale

1. Il Comitato nazionale è l'organo d'indirizzo dell'Associazione tra un Congresso e l'altro ed è responsabile della concreta attuazione dei deliberati del Congresso.
2. Il Comitato nazionale, sulla base anche di quanto previsto nel Regolamento di Attuazione, provvede all'adempimento delle seguenti attribuzioni:
 - a) convocazione del Congresso nazionale, ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto;
 - b) fissazione delle direttive generali sull'attività dell'Associazione;

- c) elezione del Segretario generale dell'Associazione e, su proposta del Segretario Generale, del Presidente, della Segreteria nazionale (ivi compresi i componenti dell'Area personale dirigenziale), del Tesoriere, nonché dell'Esecutivo nazionale e del Comitato di gestione del Centro Studi;
 - e) decisione sulle questioni di inquadramento organizzativo;
 - f) predisposizione e approvazione del Regolamento di Attuazione dello Statuto.
3. Il Comitato nazionale può delegare all'Esecutivo nazionale e/o alla Segreteria nazionale, in via generale o in casi particolari, attribuzioni ad esso spettanti.

Art. 18 – Composizione del Comitato nazionale

1. Il Comitato nazionale è formato da componenti eletti dal Congresso nazionale.
- Esso, al fine di acquisire apporti di particolare rilevanza, può integrare al proprio interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi del Comitato, altri componenti, fino a un massimo di dieci, seguendo principi di equa rappresentatività.
- Il Regolamento di Attuazione stabilisce il numero dei componenti del Comitato stesso che dovrà garantire idonea rappresentatività sia delle Categorie di militari in servizio e in ausiliaria nonché dell'Esercito, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera.
2. Partecipano ai lavori del Comitato nazionale i Presidenti del Collegio nazionale dei revisori dei conti e di quello dei probiviri.

Art. 19 – Convocazione del Comitato nazionale

1. Il Comitato nazionale si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno. La presenza alle riunioni del Comitato è valida anche mediante l'impiego di mezzi di telecomunicazione a distanza / videoconferenza.
2. Relativamente alle modalità e ai tempi di convocazione, anche straordinaria, nonché alla validità delle riunioni e alle modalità di voto

del Comitato nazionale si rinvia al Regolamento di Attuazione.

Capo V – Esecutivo nazionale

Art. 20 – Composizione, attribuzioni e convocazione dell'Esecutivo nazionale

1. L'Esecutivo nazionale è formato da componenti eletti dal Comitato nazionale. Esso è l'organo di attuazione delle decisioni assunte dal Comitato nazionale e risponde allo stesso della sua attività.
2. Partecipano ai lavori dell'Esecutivo nazionale i Presidenti del Collegio nazionale dei revisori dei conti e dei probiviri.
3. Sono compiti dell'Esecutivo nazionale:
 - a) l'individuazione di iniziative tese a sviluppare e consolidare l'Associazione;
 - b) l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo annuali per gli Organi nazionali e territoriali;
 - c) la trattazione delle questioni ad esso delegate dal Comitato nazionale e l'adozione di provvedimenti di urgenza, in casi e circostanze eccezionali, nonché tesi a garantire la gestione democratica, la vigilanza sulle strutture territoriali e l'adozione di sanzioni disciplinari;
 - d) la delega alla Segreteria nazionale, in via generale o in casi particolari, di attribuzioni a esso spettanti.
4. L'Esecutivo nazionale si riunisce, in via ordinaria, almeno quattro volte l'anno.

Si rinvia al Regolamento di Attuazione, da emanare a cura del Comitato nazionale, per quanto attiene alle modalità e ai tempi di convocazione, anche straordinaria, nonché alla validità delle riunioni e alle modalità di voto dell'Esecutivo nazionale nonché al numero dei componenti dell'Esecutivo stesso che dovrà garantire idonea rappresentatività delle Categorie di militari in servizio e in ausiliaria nonché dell'Esercito, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare,

dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera.

Capo VI – Segreteria nazionale

Art. 21 – Attribuzioni, composizione e funzionamento della Segreteria nazionale

1. La Segreteria nazionale è formata da componenti eletti dal Comitato nazionale. E' l'organo di gestione della Associazione.
2. Essa provvede alla realizzazione delle decisioni del Congresso, del Comitato nazionale e dell'Esecutivo nazionale; assicura la quotidiana attività sindacale e decide su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza.
3. Rappresenta l'Associazione nei confronti delle controparti per le attività di pertinenza dell'Associazione. Interviene, se necessario, in supporto alle attività di pertinenza dell'Associazione presso le sedi periferiche.
4. Provvede ad amministrare il patrimonio sociale e alla predisposizione del rendiconto annuale di spesa composto dal conto consuntivo, dal bilancio preventivo e dal rendiconto finanziario nel rispetto della normativa vigente.

La Segreteria nazionale è presieduta e coordinata dal Segretario generale che conferisce le relative deleghe ai componenti della Segreteria medesima, garantendo l'idonea rappresentatività delle Categorie di militari in servizio e in ausiliaria nonché dell'Esercito, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera.

5. La carica di componente della Segreteria nazionale è incompatibile con quella di Segretario generale territoriale dell'Associazione.
6. La Segreteria nazionale si riunisce almeno una volta al mese.

Si rinvia al Regolamento di Attuazione da emanare a cura del Comitato nazionale, per quanto attiene al numero dei componenti che dovranno, in ogni caso, garantire idonea rappresentatività delle

Categorie di militari in servizio e in ausiliaria nonché dell'Esercito, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera.

Art. 22 – Segretario generale e Presidente

1. Il Segretario generale rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Presiede la Segreteria nazionale e assegna le deleghe garantendo la rappresentatività delle Categorie di militari in servizio e in ausiliaria nonché dell'Esercito, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera.

Coordina, altresì, tutti i lavori della Segreteria nazionale e con essa rappresenta l'Associazione nei confronti delle controparti durante gli iter di concertazione e contrattazione nazionali, laddove tali attività vengano contemplate dalla legge. Se ritenuto necessario, interviene direttamente ovvero attraverso un Segretario nazionale delegato o membri del Comitato nazionale, nelle attività istituzionali previste presso le sedi periferiche.

2. Ha facoltà di delegare o integrare proprie specifiche funzioni ad altro componente della Segreteria nazionale e/o membri del Comitato nazionale anche per ovviare a impedimenti, assenze o altre necessità.
3. Rappresenta l'Associazione nelle relazioni interne ed esterne.
4. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Comitato nazionale.

Il Presidente presiede il Comitato nazionale che è convocato secondo le modalità previste dal Regolamento di Attuazione. Su delega della Segreteria nazionale, rappresenta l'Associazione all'esterno in specifiche occasioni quali manifestazioni istituzionali e divulgative. Partecipa con diritto di parola, senza diritto di voto, alle riunioni della Segreteria nazionale.

Art. 23 – Struttura della Segreteria nazionale

1. La Segreteria nazionale è strutturata per servizi e aree o settori, secondo il criterio della omogeneità, della razionalizzazione degli interventi e dell'utilizzo ottimale delle risorse, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di responsabilità.

2. La Segreteria nazionale decide l'assetto organizzativo dei vari Servizi e l'assegnazione agli stessi dei relativi collaboratori.
3. Si rinvia al Regolamento di Attuazione per quanto attiene alla specifica organizzazione che dovrà garantire idonea rappresentatività.

Capo VII – Tesoriere nazionale

Art. 24 – Tesoriere

Il Tesoriere, eletto dal Comitato nazionale, è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi finanziari disponibili e spese, nonché della regolarità degli atti contabili e amministrativi.

Partecipa alle riunioni della Segreteria nazionale.

Può anche essere affidatario di specifiche attribuzioni da parte della Segreteria nazionale.

Capo VIII – Strutture e articolazioni dell'Associazione

Art. 25 – Strutture e coordinamenti dell'Associazione

1. E' data facoltà all'Esecutivo nazionale, in relazione agli indirizzi ricevuti dal Comitato nazionale, di organizzare la struttura dell'Associazione con dipartimenti e altre articolazioni che operino sotto il coordinamento della Segreteria nazionale. Tra essi è costituita un'apposita articolazione denominata "Area Dirigenti" con funzione di rappresentatività del personale militare in servizio e in ausiliaria, a cui sono devolute tali funzioni.
2. Ai membri dell'Area Dirigenti è delegata la relativa attività di rappresentanza e negoziale contemplata dalle leggi per tale personale.
3. La configurazione organizzativa dell'Area personale dirigenziale è stabilita con il Regolamento di Attuazione che dovrà, in ogni caso, garantire idonea rappresentatività tra le Organizzazioni di appartenenza.

Capo IX – Collegio nazionale dei revisori dei conti

Art. 26 – Composizione e attribuzioni del Collegio nazionale dei revisori dei conti

1. Il Collegio nazionale dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e due componenti supplenti eletti dal Congresso nazionale, che non rivestano cariche in altri Organi nazionali dell'Associazione. Esso controlla l'attività finanziaria e la gestione amministrativo – contabile e patrimoniale dell'Associazione ed esprime in merito il proprio giudizio, mediante relazione scritta.
2. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente, il quale interviene alle riunioni del Comitato nazionale e dell'Esecutivo nazionale.

Capo X – Collegio nazionale dei probiviri

Art. 27 – Composizione e attribuzioni del Collegio nazionale dei probiviri

1. Il Collegio nazionale dei probiviri è composto da tre componenti effettivi e due componenti supplenti, eletti dal Congresso nazionale, che non rivestano cariche in altri organi nazionali dell'Organizzazione. Esso decide, in modo inappellabile e in unica istanza, sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari di competenza degli Organi statutari; il Collegio nazionale dei probiviri opera, ai fini di quanto precede, quale unico organismo dei probiviri dell'Associazione e, quindi, anche per le questioni che dovessero riguardare le strutture regionali o *territoriali*.
2. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente, il quale interviene alle riunioni del Comitato nazionale e dell'Esecutivo nazionale.

Capo XI – Organi statutari regionali

Art. 28 – Attribuzioni e norme di funzionamento delle strutture regionali

1. Gli organi regionali possono essere costituiti su base di necessità, a

discrezione del Comitato nazionale. Laddove costituite, le strutture regionali sono organizzate in una Segreteria regionale composta dai Segretari territoriali relativi alla Regione amministrativa interessata o all'area regionale di giurisdizione militare.

2. Il Regolamento di Attuazione stabilisce le modalità di funzionamento delle Segreterie regionali.

Capo XII – Organi statutari territoriali

Art. 29 – Organi *territoriali*: composizione e modalità di elezione

1. Sono organi territoriali dell'Associazione:
 - a) il Congresso territoriale;
 - b) il Segretario generale territoriale;
 - c) la Segreteria territoriale;
 - d) il Segretario amministrativo.
2. Il Congresso territoriale è composto dai delegati eletti dagli iscritti in ambito territoriale. La rispettiva giurisdizione è definita dal Comitato nazionale. Il Congresso territoriale provvede all'elezione del Segretario generale territoriale e, su proposta di questi, dei componenti della Segreteria territoriale e del Segretario Amministrativo.
3. Ai fini delle attribuzioni e delle modalità di funzionamento degli organi territoriali, si applica, per quanto compatibile, la disciplina prevista nel presente Statuto per gli organi di livello nazionale e dal Regolamento di Attuazione.

Art. 30 – Amministrazione delle articolazioni territoriali

1. Il sostegno amministrativo delle Strutture territoriali deriva dall'aliquota percentuale delle quote associative e da altre eventuali forme di finanziamento consentite dalla legge, in relazione alla ripartizione di bilancio stabilita dall'Esecutivo nazionale dell'Associazione.

TITOLO III – Patrimonio – Disposizioni generali, comprese quelle della disciplina, e finali

Art. 31 – Patrimonio e esercizio finanziario

1. L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative versate dagli iscritti, derivanti dalle deleghe sottoscritte dagli stessi associati per la trattenuta sulla retribuzione delle quote di iscrizione;
 - altre forme di finanziamento e contribuzione che potranno essere eventualmente, in futuro, previste dalla legge.
2. Le misure delle quote associative sono regolamentate dal Comitato nazionale.
3. Le quote associative sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.
4. Gli iscritti non possono chiedere la divisione del patrimonio né pretendere, in caso di recesso, la restituzione di quanto versato.
5. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
6. Il rendiconto economico e patrimoniale è predisposto annualmente, con carattere di massima trasparenza e visibilità.

Art. 32 – Finanziamento

1. Tutte le strutture e articolazioni dell'Associazione traggono le risorse finanziarie necessarie al proprio funzionamento da specifiche attribuzioni dei proventi derivanti dal versamento delle quote associative versate dagli iscritti, secondo le ripartizioni stabilite nel bilancio preventivo approvato dall'Esecutivo nazionale e sulla base dei criteri indicati nel Regolamento di Attuazione. Sono altresì ripartite, con i medesimi criteri, ulteriori forme di finanziamento e di contribuzione che saranno eventualmente previste in futuro dalla legge.

Art. 33 – Cariche sociali

1. Al fine di una libera espressione della vita associativa è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla stessa ed è sancita la parità di voto di ogni singolo iscritto.
2. Le cariche sociali hanno durata fino al successivo Congresso elettivo. Esse sono assunte con spirito di servizio e militanza nell'Associazione e non determinano l'instaurazione di rapporti di lavoro né il diritto a ricevere compensi.

Art. 34 – Incompatibilità

1. Al fine di assicurare la più ampia rappresentanza degli iscritti e una migliore funzionalità degli Organi, vengono stabiliti i casi di incompatibilità.
2. Le cariche nazionali di Segretario Generale e di Tesoriere sono incompatibili con qualsiasi altra carica esecutiva nelle strutture sotto articolate.
3. L'incompatibilità opera anche per incarichi eventualmente ricoperti nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni e per i quali sussiste la titolarità a negoziare e concertare con l'Associazione, nelle materie di interesse.

Art. 35 – Funzionalità delle strutture, intervento straordinario e reggenza

1. L'intervento per le gestioni straordinarie ai vari livelli deve essere deciso, a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei presenti, dall'Esecutivo nazionale, informato il *Comitato* nazionale, allorché si verificano i seguenti casi:
 - a) assenza di un organo dirigente;
 - b) mancato funzionamento degli organi dirigenti;
 - c) incapacità di esprimere la Segreteria;
 - d) accertate gravi irregolarità amministrative e/o nel tesseramento;

- e) esistenza di un'azione esterna contrastante con gli indirizzi approvati dagli Organi statuari competenti, tale da provocare disorientamento, disgregazione e danneggiare il prestigio e l'immagine dell'Associazione;
- f) convocazione del Congresso senza il rispetto delle norme statuarie.
2. L'intervento per la gestione straordinaria si concretizza mediante lo scioglimento degli Organi di voto, di gestione e di controllo della Struttura verso la quale l'intervento viene adottato e la nomina di un Commissario straordinario che risponde del suo operato all'istanza che lo ha nominato.
 3. La gestione straordinaria ha una durata massima di sei mesi e, salvo casi eccezionali, è rinnovabile una sola volta.
 4. L'intervento per la gestione amministrativa straordinaria ad acta di una Struttura, di qualsiasi livello, si concretizza mediante la nomina di un Commissario straordinario per la sola gestione amministrativa della Struttura.
 5. Al Commissario "ad acta" sono attribuiti pieni poteri amministrativi: il Commissario risponde del suo operato all'Organo di voto della struttura stessa e all'istanza che lo ha nominato. La gestione straordinaria ha una durata massima di sei mesi e, salvo casi eccezionali, è rinnovabile una sola volta.
 6. Le procedure per l'applicazione del presente articolo sono fissate dal Regolamento di Attuazione, approvato dal Comitato nazionale.
 7. In caso di mancato funzionamento degli Organi di ciascuna struttura, è riconosciuta all'Esecutivo nazionale la facoltà di intervento per la convocazione dell'Organo di voto della struttura stessa.
 8. In via del tutto eccezionale, nei casi in cui il Segretario generale territoriale, per gravi motivi, anche di salute, fosse nell'impossibilità di svolgere il proprio ruolo, in attesa delle decisioni degli Organi deputati, la Segreteria nazionale può nominare un Reggente che, unitamente agli altri componenti della locale Segreteria, assumerà la responsabilità della struttura.

Art. 36 – Rispetto dello statuto

1. Tutti gli iscritti all'Associazione e, in particolare, quelli che ricoprono cariche direttive a qualsiasi livello, sono tenuti al rispetto delle norme del presente Statuto e di quello della Struttura alla quale appartengono nonché ad applicare le decisioni prese dai competenti Organi.

Art. 37 – Provvedimenti disciplinari

1. Gli iscritti all'Associazione e, in particolare, quelli che ricoprono cariche negli Organi dell'Associazione, che non rispettino il presente Statuto, il Regolamento di Attuazione e le delibere adottate dagli Organi, o che si rendano colpevoli di infrazione di natura morale o politico – sindacale, incorrono, a seconda della gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:
 - a) richiamo scritto;
 - b) sospensione dall'iscrizione da uno a sei mesi;
 - c) sospensione o destituzione dalla carica ricoperta;
 - d) espulsione.
2. L'Organo competente a comminare i provvedimenti disciplinari è l'Esecutivo nazionale, che interviene anche a seguito di segnalazioni da parte degli Organi di qualsiasi livello della Struttura organizzativa.
3. Nei casi di particolare gravità e urgenza, la Segreteria nazionale può procedere all'irrogazione delle sanzioni di cui alle lettere c) e d); in tal caso il provvedimento dovrà essere ratificato dall'Esecutivo nazionale nella sua prima riunione utile.
4. Il destinatario di qualsiasi provvedimento disciplinare ha facoltà di presentare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri dell'Associazione.
5. Le modalità, i termini e le procedure per l'irrogazione delle sanzioni sono dettagliate nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Art. 38 – Limiti di mandato

1. La carica di Segretario generale, nelle strutture dell'Associazione di qualsiasi livello, non può essere ricoperta per un periodo complessivamente superiore ai tre mandati congressuali, salvo quanto stabilito da future disposizioni di legge.
2. Il Regolamento di Attuazione definisce le modalità applicative della norma contenuta nel presente articolo.

Art. 39 – Autonomia e Responsabilità

1. Le Strutture regionali e quelle territoriali rispondono direttamente delle obbligazioni in qualsiasi modo assunte.
2. L'Associazione di fronte a terzi e in giudizio risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario generale, su mandato della Segreteria nazionale, e non risponde delle obbligazioni assunte a qualsiasi titolo e causa, direttamente o indirettamente, dalle Strutture di base, dalle Strutture regionali, da quelle territoriali e da qualsiasi struttura e/o entità di ogni ordine e grado ad essa afferente e/o aderente o dalle persone che agiscono in nome e per conto loro.
3. I rapporti di natura amministrativa o gli interventi di natura finanziaria disposti dal livello nazionale dell'Associazione a favore di strutture territoriali costituiscono attività di assistenza propria, senza assunzione di corresponsabilità.
4. A tutti i livelli della Struttura organizzativa:
 - a) la contabilità dovrà essere tenuta in modo efficiente e secondo criteri di chiarezza e trasparenza;
 - b) ogni Segreteria dovrà predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Organo competente, entro il primo quadrimestre di ogni anno, il rendiconto consuntivo e il preventivo di spesa.
5. Il Regolamento di Attuazione fissa le modalità operative per l'attuazione di quanto disposto al comma precedente.
6. L'Esecutivo nazionale può in qualsiasi momento disporre ispezioni per il controllo amministrativo degli Organi delle strutture territoriali.
7. I Segretari e il Tesoriere dell'Associazione sono responsabili e rispondono in proprio per le rispettive inadempienze.

Art. 40 – Modifiche dello Statuto

1. Il presente Statuto ha validità per l'intero mandato quadriennale successivo al Congresso nazionale nel quale è stato approvato o confermato. Esso può essere modificato solo in sede congressuale nazionale, salvo apposita delibera di rinvio adottata nella stessa.

Art. 41 – Regolamento di Attuazione

1. Il Regolamento di Attuazione del presente Statuto è parte integrante dello stesso ed è di competenza del Comitato nazionale che, al fine di dare esecuzione a quanto sancito dal presente documento o, comunque, per ogni aspetto operativo attuativo e integrativo, può approvarlo e modificarlo con deliberazioni prese a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Art. 42 – Norme finali di rinvio

1. Le situazioni non contemplate nel presente Statuto sono regolate dalle disposizioni di legge e da eventuali regolamenti adottati dal Comitato nazionale.

Art. 43 - Disciplina transitoria

1. Sino al primo Congresso nazionale che avrà luogo a Roma non prima di sei mesi dalla sottoscrizione del presente atto, si applica quanto previsto all'art. 7 dell'Atto Costitutivo dell'Associazione.

Art. 44 - Disposizione finale

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, per quanto applicabili, le norme del Codice Civile.

